

SCADENZE AGOSTO 2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno scadenario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di AGOSTO 2024.

Scadenza	Tributo/ Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
15 giovedì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine per emettere le fatture relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente; • alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72; • alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall'Unione europea, effettuate nel mese precedente; • alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente
20 martedì	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
20 martedì	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno

			in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
20 martedì	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali comunali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
20 martedì	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	Versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
20 martedì	Sostituti d'imposta	Versamento addizionali regionali IRPEF	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
20 martedì	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi ENASARCO	<p>Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre aprile-giugno.</p> <p>Il contributo si calcola su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo, in dipendenza del contratto di agenzia, anche se non ancora liquidate.</p> <p>L'aliquota contributiva è pari a 17%, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8,5% a carico del proponente; • 8,5% a carico dell'agente. <p>Il proponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata è tenuto al pagamento di un contributo calcolato in base a specifici scaglioni di importi provvigionali annui. Sono previsti minimali contributivi e massimali provvigionali annui</p>
20 martedì	Artigiani e Commercianti	Versamento contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale gli artigiani e i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento della seconda rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2024, con la maggiorazione dello 0,4%, oppure senza la maggiorazione ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024) o della terza rata (per i soggetti

20 martedì	20 martedì	Artigiani	Contributi INPS artigiani e commercianti	<p>che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro l'1.7.2024) del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno precedente; • primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso. <p>L'adempimento riguarda gli artigiani e i commercianti titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito</p>
20 martedì	20 martedì	Associanti in partecipazione	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale versare la seconda rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito.</p> <p>Per gli artigiani, i contributi dovuti per l'anno 2024 sono stati fissati nella misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.427,04 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni; • 4.371,80 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
20 martedì	20 martedì	Associanti in partecipazione	Contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro.</p>
20 martedì	20 martedì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di luglio 2024 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di maggio 2024</p>
20 martedì	20 martedì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono</p>

			emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
20 martedì	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per annotare nell'apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
20 martedì	Committenti di prestazioni di lavoro	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative.
20 martedì	Commercianti	Contributi INPS artigiani e commercianti	Termine entro il quale versare la seconda rata dei contributi previdenziali dovuti sul minimale di reddito. Per gli artigiani, i contributi dovuti per l'anno 2024 sono stati fissati nella misura pari a: <ul style="list-style-type: none"> • 4.515,43 euro per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni; • 4.460,19 euro per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
20 martedì	Titolari di partita IVA	IVA	Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica.
20 martedì	Datori di lavoro	Denunce retributive e contributive	Termine entro il quale i datori di lavoro autorizzati possono fruire dello sgravio collegato ai contratti di solidarietà, così come previsto dall'art. 6 co. 4 del DL 510/96, a valere sullo stanziamento di risorse relativo all'anno 2022. L'agevolazione consiste in una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dall'abbattimento dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non

			<p>superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione.</p> <p>Per l'anno 2022 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 30.11.2022 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del DLgs. 148/2015; • abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente
20 martedì	Contribuenti minimi	Versamento IVA	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese di luglio.
20 martedì	Datori di lavoro	Quote TFR Fondo Tesoreria	Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente. Sono tenuti al versamento i datori di lavoro: <ul style="list-style-type: none"> • del settore privato; • con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche).
20 martedì	Datori di lavoro agricolo	Contributi INPS	Termine entro il quale effettuare il versamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO (operaio occasionale agricolo a tempo determinato), in relazione alle prestazioni terminate il mese precedente.
20 martedì	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.

20 martedì	Titolari di partita IVA in regime mensile	IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro.
20 martedì	Titolari di partita IVA	IVA	Annotazione delle fatture emesse nell'apposito registro, nell'ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese
20 martedì	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	Liquidazione dell'IVA relativa al mese di luglio e versamento dell'IVA a debito.
20 martedì	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Contributi INPS Gestione separata	Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta.
20 martedì	Datori di lavoro	Contributi INPS lavoratori dipendenti	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente.
20 martedì	Titolari di partita IVA	IVA	Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: <ul style="list-style-type: none"> • dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. La comunicazione non riguarda:

20 martedì	Contribuenti forfetari	Versamento IVA	<ul style="list-style-type: none"> le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione
20 martedì	Artigiani, Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Premi INAIL	<p>Termine entro il quale gli artigiani sono tenuti ad effettuare il versamento, con i previsti interessi, della terza rata del premio INAIL dovuto in autoliquidazione.</p> <p>L'adempimento riguarda gli artigiani che hanno optato per il pagamento del premio in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, comunicando la decisione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni</p>
20 martedì	Imprese	Contributo CONAI	<p>Termine, per i produttori e importatori di imballaggi, per dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato, con riferimento al mese di luglio 2024.</p> <p>La dichiarazione può essere presentata con periodicità:</p> <ul style="list-style-type: none"> annuale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia inferiore o uguale a 3.000,00 euro per singolo materiale; trimestrale, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare precedente sia superiore a 3.000,00 euro ma non a 31.000,00 euro; mensile, nel caso in cui il valore del contributo relativo all'anno solare

			<p>precedente sia superiore a 31.000,00 euro.</p> <ul style="list-style-type: none"> È prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contribuente fino a 200,00 euro per singolo materiale
20 martedì	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Versamento contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento della seconda rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro il 31.7.2024, con la maggiorazione dello 0,4% oppure senza la maggiorazione ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024) o della terza rata (per i soggetti che hanno effettuato il pagamento della prima rata entro l'1.7.2024) del:</p> <ul style="list-style-type: none"> saldo dei contributi per l'anno precedente; primo acconto dei contributi per l'anno in corso
20 martedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di luglio sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.</p>
20 martedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.</p> <p>Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituto è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.</p> <p>Sulle indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, soggette a tassazione separata, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20%.</p>
20 martedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	<p>Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro</p>

			<p>autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i sostituti d'imposta effettuano il versamento delle ritenute se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, supera la soglia minima di 100 euro; • se l'importo dovuto, comprensivo di eventuali differimenti precedenti, non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello del mese successivo; • il sostituto d'imposta è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo
20 martedì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
20 martedì	Società di capitali	Versamento rateizzazione IRES e IRAP	<p>Versamento, da parte di soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024; • la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo;

			<ul style="list-style-type: none"> la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024; con riferimento alle dichiarazioni IRAP e dei REDDITI 2024. <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024; soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l'obbligo; soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto.
20 martedì	Società di persone	Versamento rateizzazione IRAP	<p>Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024; la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024;

20 martedì	Persone fisiche	Versamento rateizzazione imposte da modello REDDITI	<ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla dichiarazione IRAP 2024. <p>Versamento della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la terza rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024; • la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo; • la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024, senza la maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024; • con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024.
20 martedì	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	<p>Versamento della rata del saldo IVA relativo al 2023, risultante dalla dichiarazione IVA 2024.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 18.3.2024; • la terza rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro l'1.7.2024 (con la maggiorazione dell'1,6%); • la seconda rata per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024 (con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla maggiorazione dell'1,6% oppure senza

20 martedì	Titolari di partita IVA	IVA	<p>l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% ai sensi dell'art. 37 del DLgs. 13/2024).</p> <p>Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.</p> <p>Possono applicare l'agevolazione, prevista dall'art. 6 co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi</p>
20 martedì	Società di capitali	Versamento rateizzazione IRES e IRAP	<p>Versamento, da parte dei soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, della rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi, senza la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>L'adempimento riguarda nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> la seconda rata degli importi dovuti a saldo per l'anno 2023 ed eventuale primo acconto per l'anno 2024 per i soggetti che hanno versato la prima rata entro il 31.7.2024; con riferimento alle dichiarazioni dei REDDITI e IRAP 2024. <p>Tale scadenza vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024; soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l'obbligo; soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione. <p>Tale scadenza vale per:</p>

20 martedì	Titolari di partita IVA in regime mensile	Versamento IVA	<ul style="list-style-type: none"> soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024; soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 30.6.2024 sussistendone l'obbligo; soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto dopo il 31.5.2024 ed entro il 31.7.2024 in seconda convocazione.
20 martedì	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Versamento IVA	<p>Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre aprile-giugno, senza maggiorazione di interessi.</p> <p>Alcune categorie di soggetti passivi IVA possono, in ragione delle specificità dell'attività esercitata, versare l'imposta con cadenza trimestrale, anziché mensile, indipendentemente dall'ammontare del volume d'affari realizzato nell'anno precedente.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo; il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo
20 martedì	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Ravvedimento operoso IVA	<p>Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 16.5.2024.</p>

20 martedì	Titolari di partita IVA in regime trimestrale	Versamento IVA	<p>Liquidazione dell'IVA relativa al trimestre aprile-giugno e versamento dell'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.</p> <p>La disciplina prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo; • il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo.
26 Lunedì	Datori di lavoro agricolo	Denunce retributive e contributive	<p>Termine entro il quale presentare all'ENPAIA la denuncia delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dirigenti; • i quadri e gli impiegati agricoli
26 Lunedì	Datori di lavoro agricolo	Versamento contributi ENPAIA	<p>Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi relativi al mese precedente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dirigenti; • i quadri e gli impiegati agricoli.
26 Lunedì	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di luglio, in via obbligatoria o facoltativa.</p> <p>I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni intracomunitarie attive e/o passive sono tenuti, in linea generale, alla presentazione del modello INTRASTAT in relazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessioni di beni e servizi resi: cessioni intracomunitarie (modello INTRA-1 bis), prestazioni di servizi "generiche", di cui all'art.7-ter del DPR 633/72, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-1 quater) e cessioni intracomunitarie in regime di "call-off stock" ai sensi dell'art. 41-bis del DL 331/93 (modello INTRA-1 sexies);

- acquisti di beni e servizi ricevuti: acquisti intracomunitari (modello INTRA 2-bis) e prestazioni di servizio "generiche" di cui all'art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti passivi stabiliti nella UE (modello INTRA-2 quater), rilevanti ai soli fini statistici e solo da parte dei soggetti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno realizzato acquisti intracomunitari di beni o servizi in misura uguale o superiore a specifiche soglie.

Gli elenchi sono trasmessi:

- con periodicità trimestrale, dai soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- con periodicità mensile, dai soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al punto precedente.

La periodicità di presentazione dei modelli relativi agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute è esclusivamente mensile, poiché la loro presentazione è obbligatoria, rispettivamente:

- se l'ammontare totale trimestrale degli acquisti di beni, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 350.000 euro;
- se l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è uguale o superiore a 100.000 euro.

In caso di superamento, nel corso del trimestre, delle somme di riferimento per le operazioni di acquisto, è facoltativa la

			<p>presentazione degli elenchi riepilogativi per i periodi mensili già trascorsi.</p> <p>Resta ferma la possibilità di optare per la presentazione dei modelli con periodicità mensile, con vincolo per l'intero anno solare</p>
26 Lunedì	Titolari di partita IVA	Elenchi INTRASTAT	<p>Presentazione telematica, da parte dei soggetti che nel mese di luglio hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale, dei modelli INTRASTAT relativi al mese di luglio.</p>
26 Lunedì	Autotrasportatori	Domanda di agevolazione	<p>Termine iniziale, dalle ore 10:00, in relazione al quarto periodo di incentivazione, per presentare le domande di accesso agli incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, attraverso l'acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa.</p> <p>Sono previsti sei periodi di incentivazione, con attribuzione delle relative risorse finanziarie.</p> <p>Le domande sono finalizzate a prenotare l'importo dell'incentivo astrattamente spettante alle singole imprese, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della data e dell'ora di invio della domanda tramite PEC</p>
30 Venerdì	Artigiani e Commercianti	Versamento contributi INPS artigiani e commercianti	<p>Termine entro il quale gli artigiani e i commercianti, iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, devono effettuare il versamento dell'intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno precedente; • primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.

30 Venerdì	Società di persone e Società di Capitali	Versamento IRAP	<p>Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall'art. 37 del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il termine del 31.7.2024, senza alcuna maggiorazione; • entro il termine del 30.8.2024, applicando la maggiorazione dello 0,4%. <p>L'adempimento riguarda gli artigiani e i commercianti titolari e non di partita IVA, per i contributi eccedenti il minimale di reddito. Sono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell'intero importo o della prima rata entro il 31.7.2024</p>
30 Venerdì	Società di persone e Società di Capitali	Versamento IRAP	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024; • con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. <p>Il termine ordinario del 30.6.2024 è stato prorogato al 31.7.2024 dall'art. 37 del DLgs. 13/2024; il versamento può essere effettuato entro il 30.8.2024 applicando la maggiorazione dello 0,4%</p>
30 Venerdì	Società di Capitali	Versamento imposte da modello REDDITI	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro:</p>

30 Venerdì	30 Venerdì	30 Venerdì	<p>• delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024;</p> <p>• con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024.</p> <p>Il termine ordinario del 30.6.2024 è stato prorogato al 31.7.2024 dall'art. 37 del DLgs. 13/2024; il versamento può essere effettuato entro il 30.8.2024 applicando la maggiorazione dello 0,4%</p>
30 Venerdì	<p>Persone fisiche</p>	<p>Versamento imposte da modello REDDITI</p>	<p>Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, da parte dei soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi":</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024; • con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2024. <p>Il termine ordinario del 30.6.2024 è stato prorogato al 31.7.2024 dall'art. 37 del DLgs. 13/2024; il versamento può essere effettuato entro il 30.8.2024 applicando la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 e 116 del TUIR</p>
30 Venerdì	<p>Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone</p>	<p>Definizione delle pendenze tributarie</p>	<p>Termine per il versamento della rata dovuta al fine di definire le controversie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; • pendenti all'1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio. <p>La dilazione è ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000,00 euro ed è escluso il pagamento tramite compensazione</p>

			con crediti disponibili, di cui all'art. 17 del DLgs. 241/97
30 Venerdì	Società di persone, Società semplici	Ravvedimento operoso imposte da modello IRAP	Termine per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, con riferimento al modello IRAP 2024, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era il 31.7.2024
30 Venerdì	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	Versamento contributi INPS Gestione separata	<p>Termine entro il quale i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS devono effettuare il versamento dell'intero importo, o della prima rata in caso di pagamento rateale, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno precedente; • primo acconto dei contributi per l'anno in corso. <p>Si specifica che, per effetto di quanto previsto dall'art. 37 del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il termine del 31.7.2024, senza alcuna maggiorazione; • entro il termine del 30.8.2024, applicando la maggiorazione dello 0,4%. <p>Sono tenuti a tale versamento i suddetti soggetti che non abbiano effettuato il versamento dell'intero importo o della prima rata entro il 31.7.2024</p>
30 Venerdì	Società di capitali	Ravvedimento operoso imposte da modello REDDITI e IRAP	Termine per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, con riferimento ai modelli REDDITI e IRAP 2024, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era il 31.7.2024. Tale scadenza vale per:

			<ul style="list-style-type: none"> • soggetti che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2024; • soggetti che non hanno approvato il bilancio o rendiconto entro il 31.5.2024 sussistendone l'obbligo; • soggetti che non devono approvare il bilancio o il rendiconto
30 Venerdì	Persone fisiche	Ravvedimento operoso imposte da modello REDDITI	Termine per regolarizzare l'insufficiente versamento delle somme dovute a saldo per il 2023 o in acconto per il 2024, con riferimento al modello REDDITI 2024, la cui scadenza del termine, con la maggiorazione dello 0,4%, era il 31.7.2024
30 Venerdì	Titolari di partita IVA	Versamento IVA	<p>Versamento del saldo IVA relativo al 2023, risultante dalla dichiarazione IVA 2024, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>La maggiorazione dello 0,4% di interessi è da applicare sull'importo dovuto (al netto delle compensazioni) già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.3.2024.</p> <p>Per effetto di quanto previsto dall'art. 37 del DLgs. 13/2024, i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro possono versare gli importi dovuti entro il 31.7.2024 senza l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%, o entro il 30.8.2024, con la maggiorazione dello 0,4%.</p>
30 Venerdì	Sostituti d'imposta	Versamento ritenute alla fonte	Versamento, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare che, ai sensi dell'art. 2364 co. 2 c.c., approvano il bilancio chiuso al 31.12.2023 entro 180 giorni invece che entro gli ordinari 120 giorni, per il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, a condizione che:

			<ul style="list-style-type: none"> il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti; le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro. <p>L'applicazione di tale regime, in luogo degli ordinari versamenti mensili, è comunque facoltativa</p>
31 sabato	Datori di lavoro	Contributi Fondi dei dirigenti	Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi dovuti al FASI e relativi al terzo trimestre dell'anno di riferimento.
31 sabato	Committenti di prestazioni di lavoro, Datori di lavoro	Registrazione LUL	Termine entro il quale effettuare le registrazioni sul libro unico del lavoro (LUL) dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.
31 Sabato	Titolari di partita IVA	IVA	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, della dichiarazione relativa al mese precedente riguardante le vendite a distanza di beni importati: <ul style="list-style-type: none"> non soggetti ad accisa; spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>L'Import One Stop Shop (IOSS) è un regime speciale che, su base facoltativa, consente di dichiarare e versare l'IVA in modo semplificato in relazione alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro.</p> <p>Entro il medesimo termine, i soggetti che si avvalgono dell'IOSS sono tenuti a versare l'imposta dovuta in base alla dichiarazione</p>

Come sempre, si ricorda infine che, in generale, i termini per gli **adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo"** (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, *"il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo"* (art. 6 co. 8 del DL31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n.241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).

Da ultimo, il c.d. "DL sviluppo" ha stabilito che *"gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo"*.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.

Studio BRC Associati